



CITTÀ di MELZO
Città metropolitana di Milano

ORD. n. 12 DEL 20/04/2017

Prot. _____ Melzo, 21/04/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI SINDACO

PREMESSO che il Comune di Melzo, anche durante l'anno 2017, effettuerà interventi manutenzione periodica sulle aree pubbliche allo scopo di prevenire e contenere la diffusione della pianta "Ambrosia";

CONSIDERATO che L'Ambrosia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

PRESO ATTO CHE nell'anno 2016 si è accertata la presenza di tale infestante sul territorio comunale;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante presenza della pianta "Ambrosia", pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 31/03/2016;

VISTA la nota della Regione Lombardia del 5.05.2009 avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" che nel proporre ai sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta "Ambrosia";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della L 23/12/1978 n. 833 – Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

CONSIDERATO CHE la pianta di ambrosia tende ad espandersi perché è un arbusto di particolare resistenza rispetto alla vegetazione circostante e perché se lasciata a sé tende a vegetare rigogliosamente non solo sulle aree dismesse (sedi cantieristiche, terreni pubblici poco curati, cigli delle strade e terrapieni ferroviari) ma anche nei campi coltivati con vegetali poco resistenti, come la soia e il girasole, o lasciati improduttivi.

RILEVATO CHE, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;

RICHIAMATA la D.G.R. n.8/8739 del 22 dicembre 2008, in particolare l'Allegato 2, norma 4.2 "Gestione delle superfici ritirate dalla produzione", in recepimento e ad integrazione del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006,

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da "Ambrosia" in Lombardia" per gli anni 2004/2006 approvate con Decreto n. 7257 del 4/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposto agli Enti locali l'adozione di Ordinanze sindacali;

RITENUTO di dover disporre, in via contingibile ed urgente, un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di settembre;

VISTO l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985 il quale stabilisce che "...gli aventi obbligo si attivino affinché i terreni non occupati da fabbricati siano conservati costantemente liberi da impaludamenti e inquinanti o vegetazione spontanea",

VISTO all'art. 47 (spazi inedificati) del Regolamento Edilizio comunale titolo I, prevede che la aree inedificate debbano essere soggette a manutenzione periodica;

VISTO l'art. 35 (Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati) del Regolamento Servizi di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 20.12.1999,

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;



CITTÀ di MELZO
Città Metropolitana di Milano

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E FINE SETTEMBRE 2017

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole sia coltivate che incolte,
 - ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
 - ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
 - ai proprietari e/o concessionari di aree edificabili libere e non utilizzate,
 - ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale,
 - alle società che gestiscono le reti ferroviarie,
 - ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante
- ciascuno per le rispettive competenze,

di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza e ed in caso di riscontrata presenza di eseguire sulle stesse, periodici interventi di manutenzione e pulizia prevedano quantomeno tre sfalci da eseguirsi, prima della fioritura della pianta di che trattasi, entro le scadenze di seguito indicate:

- **I sfalcio: entro la terza decade di giugno;**
- **II sfalcio: entro la terza decade di luglio;**
- **III sfalcio: entro la seconda decade di agosto;**
- **eventuale IV sfalcio da effettuarsi qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura: entro la seconda/terza decade di settembre.**

INVITA

tutta la cittadinanza:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc...) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia;
- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli sfalci, con corteccia triturrata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La Polizia Locale di Melzo, l'ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 30 settembre 2017.

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;
- trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - via Mantova, 10 - 20066 Melzo (MI): PEC: dipartimentoprevenzione.mi2@pec.ats-milano.it;
- pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Melzo per tutto il periodo di validità ai sensi della Legge del 23/12/1978 n. 833 e s.m.i;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa  Cristiana Cirelli

